

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CHIUSURA DIACCESSI PERCUTANEI BIO-MECCANICO SENZA SUTURA E MECCANICO CON SUTURA NECESSARI ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (CAPOFILA), FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA, FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, ASST PAVIA E ASST SETTE LAGHI (AGGREGATE).

- Lotto 1: DISPOSITIVO DI CHIUSURA VASCOLARE BIO-MECCANICO SENZA SUTURA - CIG [B3751B1A96]
- Lotto 2: DISPOSITIVO DI CHIUSURA VASCOLARE MECCANICO MEDIANTE SUTURA – CIG [B3751B2B69]

Aggiudicazione con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"
(Art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 – Codice contratti pubblici: **Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato.**

Premessa

Questa Fondazione assegnerà la fornitura in epigrafe mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzando la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, Legge Regionale Lombardia n. 3/2007, con particolare riferimento al presente Capitolato Speciale e a tutti gli atti di gara predisposti da questa Amministrazione.

L'aggiudicazione avverrà, per singoli lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 D. Lgs. 36/2023.

ART. 1: Oggetto, durata e importo dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di sistemi di chiusura di accessi percutanei bio-meccanico senza sutura e meccanico con sutura necessari per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

La procedura si articola in due lotti, il cui dettaglio tecnico è descritto nel Disciplinare di Gara.

All'esito della procedura sarà ricavata una graduatoria avente la funzione di stabilire l'ordine potenziale di preferenza nella scelta della fornitura. Gli ordinativi saranno preferibilmente emessi nei confronti del concorrente che risulterà primo in graduatoria. In caso di esigenze cliniche specifiche non soddisfatte da tale dispositivo, su richiesta del medico utilizzatore si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino all'individuazione del dispositivo più idoneo.

I quantitativi riportati nel presente capitolato sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'acquisto. Essi potranno subire variazioni in più od in meno secondo le reali necessità della Fondazione, senza che le ditte aggiudicatrici abbiano diritto di elevare alcuna pretesa.

Importo complessivo presunto del contratto 36 mesi posto a base d'asta è di 1.117.980,00 € (IVA esclusa)

Costi per la sicurezza della Fondazione pari a € 0,00

La fornitura avrà durata di 36 + 24 + 6 mesi, a decorrere dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione.

Numero lotto	Oggetto lotto	Valore stimato dell'appalto (36 mesi)
1	- DISPOSITIVO DI CHIUSURA VASCOLARE BIO-MECCANICO SENZA SUTURA – CIG [B3751B1A96]	€ 711.000,00
2	DISPOSITIVO DI CHIUSURA VASCOLARE MECCANICO MEDIANTE SUTURA – CIG [B3751B2B69]	€ 335.880,00

Il cui dettaglio tecnico è descritto nel Disciplinare di Gara.

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 3.699.476,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Su richiesta della Fondazione, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione della fornitura, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura fino ad un massimo di 6 mesi, e comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Tutti i prodotti devono essere forniti del marchio CE.

La presentazione di offerte che siano pari o superino l'importo posto a base d'asta, per ogni singolo lotto comporteranno automaticamente l'esclusione della Ditta dal lotto di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 i costi sostenuti dall'Amministrazione Appaltante per la pubblicità legale saranno a carico dell'aggiudicatario. Al termine della procedura verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario l'importo dovuto in maniera esatta.

In caso di più lotti, le spese di pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La durata del contratto che verrà stipulato inizialmente con l'aggiudicatario è di **36 mesi** decorrenti dalla data di inizio della fornitura che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, purché ne perduri la convenienza, da valutarsi anche alla luce della qualità e puntualità delle prestazioni nei primi 36 mesi.

Su richiesta della Fondazione, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione della fornitura, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura fino ad un massimo di 6 mesi, e comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Tutti i prodotti devono essere forniti del marchio CE, ove previsto.

Costi per la sicurezza della Fondazione pari a € 0,00

Tutti i prodotti devono essere forniti del marchio CE.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

ART. 2: Condizioni di fornitura e modalità di consegna

Le Imprese offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le Imprese dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Quanto sopra premesso:

- a) L'Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine.
- b) Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura cosicché, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi. Lo smaltimento degli imballaggi della fornitura è a carico del fornitore.
- c) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.
- d) L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto.
- e) Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Ospedale. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.
- f) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, comunque, non superiori a **5 giorni** (lavorativi) dalla data d'invio dell'ordine.
- g) Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

- h) L'Aggiudicatario dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.

La giacenza presso la Fondazione d'eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.

Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Impresa e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

- i) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: la Fondazione si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
- j) La Fondazione potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno.
- k) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
- l) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l'Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art.2.1 - Gestione dell'indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ente, pena l'applicazione delle penali. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati al relativo paragrafo ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

A seguito di tale comunicazione, gli Ordinatori di Fornitura pervenuti nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di quanto previsto nella Convenzione.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo prodotto autorizzato il Fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del Prodotto, dovrà trasmettere agli Enti interessati:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara (in particolare, dovrà rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche richiesti nel presente Capitolato tecnico e nell'Allegato Tabella prodotti e valutazione).

In tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- rotture di stock oltre quelle previste dal relativo paragrafo;

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Ente contraente procederà alla risoluzione del contratto stipulato con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara tutto.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione del contratto non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Ente contraente l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Ente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Ente contraente procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Ente contraente avrà facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 2.2 - Assistenza Tecnica

Se richiesto, l'aggiudicatario deve garantire una adeguata attività di supporto tecnico mediante messa a disposizione dello specialist. Inoltre deve prestare, in seguito a semplice richiesta della Fondazione per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga, assistenza tecnica gratuita per l'esame e la risoluzione di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura in tutte le sue componenti.

ART. 3: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del Contratto, recesso del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni della fornitura contrattualmente sancite, l'Ente potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Ritardo nella consegna superiore a 24 ore solari con esclusione di sabato e festivi;	€ 50,00	per ogni 24 ore di ritardo
Intempestiva comunicazione dell'indisponibilità temporanea del prodotto	5% del valore dell'ordinativo di fornitura	giornaliera

Mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell'imballo e non corretto trasporto	5% del valore dell'ordinativo di fornitura	giornaliera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'operatore economico attraverso il controllo della conformità delle prestazioni erogate ai documenti contrattuali provvedendo alla tempestiva segnalazione al RUP di eventuali inadempimenti/irregolarità/difformità riscontrati che potrebbero dar luogo all'applicazione delle penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Ente provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali la Fondazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Le penalità non potranno comunque superare complessivamente il 10% del valore contrattuale.

ART. 4: Risoluzione del contratto, Recesso del contratto

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Impresa aggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte degli Enti;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che gli Enti sono stati costretti a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Impresa;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Impresa aggiudicataria, la Fondazione potrà pretendere la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione.

CLAUSOLA DI RECESSO

La Fondazione avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 5: Modifiche del contratto

Il contratto può essere modificato in corso di esecuzione nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 120 del Codice.

In ogni caso, nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Fondazione. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Fondazione può imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5bis: Clausola di aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.

Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo d'aggiudicazione.

L'approvazione formale da parte del Responsabile del procedimento sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.

ART. 6: Responsabilità civile

L'operatore economico risponderà di ogni danno che possa derivare alla Fondazione, al suo personale, a terzi, compresi i danni ai beni mobili ed immobili, nell'esecuzione dell'appalto e nell'uso delle apparecchiature, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di qualunque soggetto, compreso anche il personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura di tutti i rischi connessi all'oggetto dell'appalto. Per tutti i casi e per qualsiasi motivo tale polizza non dovesse essere operante o dovesse prevedere a titolo solo esemplificativo limitazioni di garanzia, di copertura, massimali insufficienti, franchigie e/o scoperti, l'operatore economico risponderà direttamente.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alla contraente, a semplice richiesta.

La Fondazione sarà esonerata e manlevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Non sarà neppure responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto che l'appaltatore dovesse subire, anche per danneggiamenti o furti o perdite dei beni oggetti dell'appalto. In tali casi, l'aggiudicatario si impegna a sostituirli tempestivamente nei termini fissati nella lettera di segnalazione. Qualora l'operatore economico non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, la Fondazione ospedaliera potrà provvedere a trattenere l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di reintegro immediato.

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si precisa che l'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati alla Fondazione, al suo personale o a terzi, per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la Fondazione committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

ART. 7: Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'Art. 117 del Codice.

La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione della Fondazione.

L'eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, la Fondazione potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, se dovuta.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Impresa stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà versare l'importo necessario alla registrazione del verbale di gara presso l'Ufficio del Registro competente e un numero di marche da bollo, subordinato al numero di pagine del verbale stesso, che sarà specificatamente indicato nella lettera di aggiudicazione.

In caso di più aggiudicatari (fornitura suddivisa in lotti), l'importo necessario alla registrazione del verbale e le marche da bollo saranno suddivisi e addebitati proporzionalmente all'importo di aggiudicazione.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico della Fondazione e la Impresa aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente

Oltre alla garanzia definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione, in particolare:

- a) La documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in sede di gara;
- b) La documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;
- c) Ogni altro documento ritenuto necessario dall'Amministrazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e la Fondazione affiderà ad altra Impresa la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

Provvederà inoltre ad addebitare alla Impresa inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART. 8: Presentazione fatture e modalità pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione devono fare riferimento al seguente Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

Tutte le fatture elettroniche che saranno emesse a partire dall'anno 2016, per prestazioni di servizi per forniture di beni/servizi dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori:

Denominazione Ente:	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza (MB)
Codice IPA:	KGLIPRLH
Codice Univoco Ufficio:	K5927N
Nome dell'Ufficio:	Fatture Elettroniche
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	12698710964
Partita Iva:	12698710964

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le note di credito a favore della Fondazione dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

ART. 9: Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Impresa aggiudicataria in qualità di appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente contratto, è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, la Impresa aggiudicataria s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul citato conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/ postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi da parte della Impresa aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a".

ART. 10: INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti, ai fini della gestione ed esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d. Lgs. 36/2023 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Nominativo del DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Liguria Digitale S.p.A.	02994540108	Via Melen, 77	16152	Genova (GE)	Ing. MAURIZIO PASTORE

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it) o dpo@irccs-sangerardo.it.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali comunicati sono trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

- Gestione delle procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell'offerta, graduatoria e aggiudicazione)
- Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti
- Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali
- Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. 33/2013

La liceità del trattamento si rinviene nelle seguenti norme:

- Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR
- Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici
- Art. 10 GDPR e art. 2-octies, comma 3, lett. i) d.lgs. 96/2003 relativamente ai dati relativi a condanne penali e reati.

3. Tipologia di dati

I dati personali che verranno trattati sono stati ottenuti direttamente dall'interessato.

I dati personali che verranno trattati per le finalità indicate sono:

- Dati identificativi
- Dati di contatto
- Dati contabili
- Dati idonei a rivelare le cariche pubbliche rivestite
- Informazioni contenute nel curriculum vitae (istruzione, formazione, esperienze e competenze professionali)
- Posizione contributiva ed economica
- Dati relativi a reati e condanne penali per le verifiche richieste dalla normativa sugli appalti pubblici e in materia di antiriciclaggio.

4. Natura del conferimento

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità indicate è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere all'esecuzione del contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.

5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR;
- Forze dell'ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, autorità giudiziarie o altri organi della pubblica amministrazione, che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- fornitori di servizi IT per la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;

Si precisa che alcuni dati sono soggetti a obblighi di pubblicazione per ragioni di trasparenza, di accesso amministrativo (Legge 241/1990), di accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013).

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

7. Trasferimento dati verso un paese terzo (art. 13.2, lett. f) Reg. 679/2016)

I dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare i diritti di seguito indicati rivolgendosi al Titolare o scrivendo al DPO all'indirizzo dpo@irccs-sangerardo.it:

- Diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 20 Reg. 679/2016, la portabilità dei propri dati personali.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 679/2016, è previsto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).

10. Modifiche informativa

Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, eventuali modifiche della presente Informativa sulla privacy saranno portate attivamente all'attenzione degli interessati con modalità appropriate.

In particolare, eventuali modifiche saranno rese pubbliche con la seguente modalità: aggiornamento dell'informativa privacy pubblicato sul sito internet: <https://www.irccs-sangerardo.it>

11. Protezione dei dati

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Titolare "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Titolare relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Titolare diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

ART. 11: Rispondenza a normative vigenti e Sicurezza del lavoro - Applicabilità dell'obbligo ex art. 26 c.3 bis D. Lvo 81/08

PER Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

PRESCRIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro. Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla Fondazione;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, la Fondazione ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

ART. 12: Convenzioni ai sensi articolo 1, c. 449 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ovvero dell'Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e la gestione di beni e di servizi.

Qualora nel corso del presente contratto,

1. il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

2. l'Accordo interaziendale per la programmazione e le modalità di gestione delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e servizi delle Aziende aderenti all'Unione formalizzata Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza interaziendale in materia di acquisti denominata "Unione 26 :ATS BRIANZA-PAVIA", di cui la fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

3. la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza avrà la facoltà di:

4. procedere, con le Imprese aggiudicatarie della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformarsi alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
5. in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.

ART. 13: Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice inflattivo Istat FOI (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato della Fondazione.

ART. 14: Controversie

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Monza.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Impresa fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la Fondazione di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 15: Mutamento condizioni iniziali

Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale della Fondazione dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:

1. nell'ipotesi d'affermamento alla Fondazione d'altre strutture o anche in seguito ad intervenute riorganizzazioni funzionali dei Presidi afferenti alla Fondazione: a fornire, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prodotti necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo della fornitura;
2. nell'ipotesi d'affermamento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti alla Fondazione Monza: a proseguire la fornitura, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio di recesso (Art. 1373 c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

ART. 16: Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023 del Codice Civile.

È da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente capitolato e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.